



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Responsabilità contrattuale o extracontrattuale dedotta nella domanda

Autore: Redazione | 29/05/2016



Risarcimento del danno: il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato e l'indifferenza del nomen juris della domanda.

Il formalismo delle nostre regole processuali porta spesso al rigetto di domande di

risarcimento del danno qualificate a titolo di **responsabilità extracontrattuale** quando invece si tratterebbe di **responsabilità contrattuale** o viceversa. Un caso tipico è quello della responsabilità della scuola per i danni che gli alunni, fuori dagli orari di lezione, cagionano a sé stessi. Il giudice è davvero vincolato alla qualificazione della richiesta risarcitoria fatta dall'avvocato nell'atto processuale o si può discostare da essa, tenendo conto che alla fine non conta tanto il "**nome juris**" o l'indicazione della norma, quanto piuttosto la sostanza? La risposta è stata fornita da una recente sentenza della Cassazione. Ma prima la vicenda.

Una bambina si chiudeva la mano nella porta del bagno della scuola. I genitori proponevano un giudizio contro il Ministero ma il giudice di primo e secondo grado rigettavano la domanda. La motivazione era la seguente: alla luce della sentenza delle **Sezioni Unite della Cassazione** del 2002 [2], nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità della scuola non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso il complesso degli obblighi che la scuola assume all'atto dell'iscrizione. Nella specie, la domanda risarcitoria era stata avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. sicché non era possibile invocare la tutela aquiliana nel caso in cui si deduce l'esistenza di un obbligo che trova la propria fonte in una disciplina contrattuale. Pertanto la domanda non poteva essere esaminata sotto il profilo contrattuale, venendo altrimenti meno il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche in considerazione dei limiti che gravano sul giudice in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione proposta.

La sentenza veniva impugnata in cassazione. Secondo i ricorrenti, le circostanze da questi addotte fin dal primo grado a sostegno della domanda - cioè l'essersi la minore procurata un danno per la mancanza di assistenza da parte del personale della scuola - integravano, in realtà entrambi i titoli di responsabilità; la disciplina degli artt. 1218 e 2048 cod. civ., inoltre, sarebbe coincidente in relazione all'onere della prova liberatoria, posta in entrambi i casi a carico dell'insegnante.

La Cassazione ha accolto la domanda dei genitori. La giurisprudenza della Suprema Corte ha già più volte affermato che, se la parte che agisce per ottenere

il risarcimento del danno deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare **responsabilità contrattuale ed extracontrattuale**, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di **qualificare diversamente la domanda**, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio **[3]**.

Insomma, la **non corretta qualificazione della domanda processuale** proposta dall'avvocato della parte - se a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale - non impedisce sempre al giudice di riqualificare la domanda a diverso titolo. Il giudice, in questi casi, non è tenuto a una stretta e formale osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato.

Proprio nel caso di **lesioni dell'alunno**, se anche l'atto dell'attore fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale dell'istituto, posto che pacificamente si tratta invece di responsabilità contrattuale della scuola, il giudice non è vincolato alla prospettazione fatta dall'attore stesso e alla sua qualificazione dell'azione. Ciò infatti non comporta alcuna **violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato** e del contraddittorio.

Note

[1] Cass. sent. n. 8047/2016. **[2]** Cass. sent. n. 9346/2002 **[3]** Cass. sent. n. 10830/2007; n. 9325/2010.